

INDIRIZZO (UE) 2017/2193 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 27 ottobre 2017****che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2017/31)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) ⁽¹⁾ offre la possibilità alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), che fanno parte del gruppo con stamperia interna ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di costituire una persona giuridica distinta per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, in particolare la produzione di banconote in euro. L'articolo 1, paragrafo 2, prevede le condizioni che tale persona giuridica distinta deve soddisfare per essere considerata come stamperia interna. Una di tali condizioni è quella che prevede che le BCN esercitino un controllo congiunto sull'ente. Attualmente non è espressamente contemplata la possibilità che il controllo congiunto sia esercitato attraverso un'altra persona giuridica congiuntamente controllata, se del caso congiuntamente con una o più BCN. Tuttavia, al fine di permettere alle BCN di scegliere la forma giuridica di cooperazione che esse considerano appropriata e in linea con le disposizioni applicabili della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la possibilità di un tale controllo congiunto indiretto dovrebbe essere introdotta nel quadro normativo. Pertanto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) e al considerando 7 del medesimo, una BCN che abbia chiuso la sua precedente stamperia interna e inizi a utilizzare un'altra stamperia interna organizzata in forma di persona giuridica distinta attraverso l'esercizio di un controllo congiunto indiretto su di essa, deve continuare a far parte del gruppo con stamperia interna.
- (2) L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) permette anche alle BCN che facciano parte del gruppo con stamperia interna di istituire una una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche. Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una BCN che chiuda la sua stamperia interna possa continuare a far parte del gruppo con stamperia interna attraverso la partecipazione a tale cooperazione orizzontale, a condizione che soddisfi i relativi requisiti. In tale veste, una BCN che chiuda la sua stamperia può scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell'accezione di cui all'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) o partecipare alla cooperazione orizzontale.
- (3) L'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) prevede che il Consiglio direttivo proceda alla revisione del presente Indirizzo ogni due anni. Il Consiglio direttivo dovrebbe godere di piena discrezione nel determinare se e quando sussiste la necessità di tale revisione.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44),

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

